

TITOLO I

ART. 1- COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE

- ## ART. 2- SCOPI SOCIALI

- raggiungimento e la diffusione dei propri scopi.
- Federico
Valerio? Giffuni
Donna Costantini
Pottan
WJ
Alberto Braggi
Meseppi

6. È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopraelencate.
7. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 Dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II

Associati

ART. 3- SOCI

1. Può rivestire la qualità di Socio ordinario qualunque medico che al momento della richiesta di associazione sia regolarmente iscritto presso una delle Scuole di Specializzazione in Medicina d'Emergenza-Urgenza riconosciute,
2. L'ammissione dei Soci ordinari viene deliberata dal Consiglio Direttivo (C.D.), previa compilazione del modulo di iscrizione da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato.
3. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile.
4. Sono Soci sostenitori le organizzazioni o i singoli che condividono gli scopi e gli obiettivi di CoSMEU e ne sostengono le ragioni mettendo a disposizione strumenti finanziari, tecnici e di personale. La nomina è deliberata dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.
5. Al momento dell'acquisizione del titolo di specialista il Socio ordinario, qualora ne faccia richiesta, può divenire Socio sostenitore.
6. Il Socio sostenitore non è tenuto al pagamento della quota associativa, non ha diritto di voto nell'Assemblea dei soci e non gode di elettorato attivo né passivo.

ART. 4- DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

1. Tra gli Associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. Gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione, partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di essere eletti negli organi dell'Associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.
3. I Soci hanno diritto a partecipare alle iniziative dell'Associazione, alle condizioni e con le modalità di volta in volta stabilite e previste dalle stesse.

ART. 5- DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'Associazione senza fini di lucro.
2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'Associazione, effettivamente sostenute e documentate, secondo le modalità e i limiti stabiliti annualmente e preventivamente dall'Assemblea.
3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
4. Gli associati devono rispettare il presente Statuto e il Regolamento interno e si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Alfredo Brogn
Alfredo Brogn
Alfredo Brogn
Alfredo Brogn
Alfredo Brogn
Alfredo Brogn

ART. 6- RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. La qualifica di socio è temporanea e si perde per decesso, dimissioni volontarie, espulsione, morosità nel pagamento della quota associativa, conseguimento del Diploma di Specializzazione in Medicina d'Emergenza Urgenza.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione dando opportuna comunicazione scritta.
3. L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, che comunicherà all'interessato la decisione entro 10 (dieci) giorni dalla delibera.
4. Il socio escluso potrà proporre ricorso all'Assemblea dei Soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata, inviata al Presidente, entro 30 gg. dal ricevimento della deliberazione.

TITOLO III

Organi dell'Associazione

ART. 7 ORGANI SOCIALI

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a. Assemblea dei soci;
 - b. Consiglio Direttivo;
 - c. Presidente;

ART. 8- ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci in carica.
2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Associazione e con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi, tramite posta ordinaria o elettronica, a ciascun associato almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea ordinaria e 10 giorni prima dell'assemblea straordinaria.
3. L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei Soci; in questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai Soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.
4. In sede di Assemblea i Soci possono assumere e conferire deleghe. Ciascun associato non può essere detentore di più di 5 deleghe scritte, firmate dal delegante e dal delegato.
5. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 31 Ottobre.
6. L'Assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

ART. 9- COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea ha il compito di:

IN SEDE ORDINARIA:

 - a) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
 - b) eleggere il Presidente dell'Associazione;

Salvo? Gefus *Antonio* *Luca* *Alberto Braggi* *Francesco* *Alberici*

dal Presidente e dal Segretario.

7. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:
 - a. tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
 - b. le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in capitale, per la gestione dell'Associazione;
 - c. l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - d. la predisposizione della relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
 - e. la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - f. la fissazione delle quote sociali;
 - g. la redazione e approvazione del Regolamento interno e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
 - h. la delibera sull'ammissione di nuovi soci e di soci sostenitori;
 - i. ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative.
8. Nell'esecuzione dei propri compiti il C.D. può farsi assistere da consulenti esterni o da Soci da esso nominati, i quali possono partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.
9. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

ART. 12- PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione; dispone per l'attuazione delle deliberazioni del C.D., sovrintende a tutte le attività dell'Associazione.
2. Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
3. Convoca e presiede il C.D., del cui operato è garante di fronte all'Assemblea. Convoca e presiede l'Assemblea e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Sottoscrive il verbale del C.D. e dell'Assemblea, curandone la custodia presso la sede dell'Associazione.
5. Dura in carica due anni ed è rieleggibile per un solo ulteriore mandato.
6. La carica di Presidente non è cumulabile con altre cariche all'interno dell'Associazione.

ART. 13- IL SEGRETARIO

1. Coordina le attività associative.
2. Cura la verbalizzazione delle riunioni del C.D. e dell'Assemblea e sottoscrive i verbali. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.
3. Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli Associati, cura la tenuta e la conservazione degli atti dell'Associazione ed è responsabile della corrispondenza dell'Associazione.
4. Dura in carica due anni ed è rieleggibile per un solo ulteriore mandato.

ART. 14- IL TESORIERE

1. Presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

Alberto Braggi
Roberto G. G. G. *Federico G. G.* *Stefano G. G.*
Federico G. G. *Alberto G. G.* *Roberto G. G.*

2. Provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.
3. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
4. Dura in carica due anni ed è rieleggibile per un solo ulteriore mandato.

TITOLO IV

Risorse ed attività economiche

ART. 15- RISORSE ECONOMICHE

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - a. contributi degli aderenti e/o di privati;
 - b. contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - c. contributi di organismi internazionali;
 - d. donazioni e lasciti testamentari;
 - e. rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio.

ART. 16- I BENI

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli aderenti.

TITOLO V

Il Bilancio

ART. 17- BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

1. Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal Tesoriere, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, e depositati presso la sede sociale dell'Associazione almeno dieci giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.
3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea.
4. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'Assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 31 Ottobre di ciascun anno.
5. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
6. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre

Valerio Z. G. G. G. *Alfredo Breggi* *Donato G. G. G.* *Luigi G. G. G.* *Roberto G. G. G.* *Alfredo G. G. G.*

associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

TITOLO VI

Disposizioni finali

ART. 18- REGOLAMENTO INTERNO

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

ART. 19- PRIMA ASSEMBLEA

1. Il primo C.D. dell'Associazione, costituito dai Soci fondatori e presieduto dal primo dei firmatari dell'Atto Costitutivo, convoca l'Assemblea e ne cura il corretto svolgimento.

ART. 20- COLLEGIO ARBITRALE

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Associazione ed i Soci nonché tra i Soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un Collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Associazione o tramite riunione telematica.

ART. 21- SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 10 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.
2. L'Associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità ovvero ad Associazioni che abbiano le medesime finalità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 22- RINVIO

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto e dal relativo Regolamento, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo.

Seguono le firme dei soci fondatori:

Alberto Bagni
Renzo
Valerio Z. Gelfand
Alberico
Renzo
Renzo
Renzo